REGOLAMENTO (CE) N. 561/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 [2], in particolare l'articolo 52, paragrafo 3 e l'articolo 83,

considerando che a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97 [4], è possibile estendere la validità dei titoli di esportazione a prodotti diversi da quelli indicati nel titolo, purché essi appartengano alla stessa categoria o allo stesso gruppo di prodotti da determinare; che è altresì necessario prevedere anche per il settore vitivinicolo, per ragioni di proporzionalità, i gruppi di prodotti di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, onde evitare sanzioni troppo gravi; che questo appare necessario in considerazione del fatto che i prodotti che beneficiano di restituzioni sono suddivisi in categorie, con aliquote della restituzione che variano a seconda del titolo alcolometrico; che il titolo alcolometrico del prodotto esportato è noto soltanto al momento dell'esportazione, in base al certificato di analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2730/95 [6]; che tale titolo può essere diverso dal titolo alcolometrico del prodotto indicato nel titolo di esportazione, il che incide sull'aliquota della restituzione;

considerando che l'attuale formazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 69/97 [8], può creare problemi di comprensione circa l'autorità responsabile dell'apposizione della dicitura ivi prevista e in merito al momento di tale apposizione; che solo al momento dell'esportazione è possibile constatare se la quantità esportata supera la quantità indicata nel titolo; che, al momento dell'emissione del titolo, gli organismi emittenti devono indicare che per la quantità esportata in eccesso rispetto alla quantità indicata sul titolo non viene pagata alcuna restituzione; che è quindi necessario modificare la formulazione dell'articolo 6 succitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1685/95 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

   «3. I gruppi di prodotti di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3665/87, che possono essere indicati nella domanda di titolo e sul titolo a norma dell'articolo 13 bis, quarto comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, sono elencati nell'allegato I bis del presente regolamento».

2. Il testo in limine dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

   «La quantità esportata nel quadro della tolleranza indicata all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non beneficia di restituzioni.

   Nella casella 22 del titolo è iscritta una delle seguenti diciture:».

3. L'allegato del presente regolamento è inserito come allegato I bis.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

A richiesta della parte interessata, da presentarsi entro il 26 marzo 1998, il disposto dell'articolo 1, punto 1 si applica ai casi in cui le formalità previste all'articolo 3 e all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono state espletate a partire dal 1° settembre 1995.

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.
[3] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.
[5] GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.
[6] GU n. L 284 del 28. 11. 1995, pag. 6.
[7] GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.
[8] GU n. L 14 del 17. 1. 1997, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I bis

Gruppi di prodotti di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3665/87

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	Gruppo
2009 60 11 9100	A
2009 60 19 9100	
2009 60 51 9100	
2009 60 71 9100	
2204 30 92 9100	B
2204 30 96 9100	
2204 30 94 9100	C
2204 30 98 9100	
2204 21 79 9120	D
2204 21 79 9220	
2204 21 79 9910	
2204 21 83 9120	
2204 29 62 9120	E
2204 29 62 9220	
2204 29 62 9910	
2204 29 64 9120	
2204 29 64 9220	
2204 29 64 9910	
2204 29 65 9120	
2204 29 65 9220	
2204 29 65 9910	
2204 29 83 9120	
2204 21 79 9180	F
2204 21 79 9280	
2204 21 83 9180	
2204 29 62 9180	G
2204 29 62 9280	
2204 29 64 9180	
2204 29 64 9280	
2204 29 65 9180	
2204 29 65 9280	
2204 29 83 9180	
2204 21 80 9120	H
2204 21 80 9220	
2204 21 84 9120	
2204 29 71 9120	I
2204 29 71 9220	
2204 29 72 9120	
2204 29 72 9220	
2204 29 75 9120	
2204 29 75 9220	
2204 29 84 9120	
2204 21 80 9180	J
2204 21 80 9280	
2204 21 84 9180	

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione	Gruppo
2204 29 71 9180	K
2204 29 71 9280	
2204 29 72 9180	
2204 29 72 9280	
2204 29 75 9180	
2204 29 75 9280	
2204 29 84 9180	
2204 21 94 9910	L
2204 21 98 9910	
2204 29 94 9910	M
2204 29 98 9910	
2204 21 94 9100	N
2204 21 98 9100	
2204 29 94 9100	O»
2204 29 98 9100	